

VERBALE DI ASSEMBLEA

STRAORDINARIA

Questo giorno trenta novembre duemilaventitre (30.11.2023), alle ore ventuno e trenta minuti, in Parma, Comune omonimo, in Strada Beneceto 26 - 43122 Parma (Parma), presso i locali di Antica Tenuta Santa Teresa si tiene l'assemblea straordinaria dello "YACHT CLUB PARMA" con sede in Parma (PR), Via P.Cardani n. 19,

L'assemblea generale straordinaria dell'Associazione é riunita in seconda convocazione in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Esame ed approvazione delle modifiche statutarie necessarie ai sensi del D.Lgs. 36/21 e per aggiornamento

2) Varie ed eventuali

E' presente il signor PIETRO BIANCHI, nato a Parma (PR) il 22 luglio 1975, domiciliato a Parma (PR), Via Collegio dei Nobili n. 4, il quale, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione assume la presidenza dell'assemblea.

Il Presidente dà inizio ai lavori dell'assemblea innanzitutto constatando e facendo constatare quanto segue:

- che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale con comunicazione in data 14 novembre 2023;
- che la prima convocazione fissata per il giorno 29 novembre 2023, stesso luogo, ad ore 7.00, è andata deserta;
- che sono presenti 102 soci dello Yacht Club Parma su un totale di 150 soci iscritti aventi diritto di voto;
- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Fatte le constatazioni che precedono senza che alcuno dei presenti abbia sollevato eccezioni o riserve in merito alla validità di costituzione della presente assemblea o si sia dichiarato insufficientemente informato sugli argomenti sottoposti al suo esame, il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara l'assemblea validamente costituita e passa alla trattazione dell'ordine del giorno, prendendo atto che l'assemblea chiama a fungere da segretario della seduta il signor Gianfilippo Traversa nato a Padova (PD) il 28 gennaio 1964 domiciliato in Parma, Viale Basetti 14, il quale accetta.

Passando alla trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta di aver messo a disposizione di tutti i soci nei 10 giorni che precedono la seduta, una copia dello Statuto con evidenza delle aggiunte e delle modifiche.

Il Presidente espone che con l'entrata in vigore del Dlgs. 36/2021 sono state previste alcune specifiche indicazioni che devono essere inserite nei testi statutari delle Associazioni Sportive entro la data del 31/12/2023.

*Pietro Bial
Gianfilippo Traversa*

All'assemblea dovrà seguire la registrazione del documento all'Agenzia delle Entrate per poi essere trasferito alla Segreteria Generale per la successiva ratifica da parte del Consiglio Federale della FIV Federazione Italiana vela.

Le disposizioni dell'art. 90 della l. 289/2002, si limitavano a prevedere, negli oggetti sociali l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica. Negli attuali Statuti si richiede invece l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alla attività sportiva dilettantistica.

I principi che devono trovare collocazione nell'adottando testo statutario, fra gli altri, sono i seguenti:

- gli Affiliati dovranno prevedere la possibilità di svolgere attività secondarie diverse da quelle Istituzionali che, solo se espressamente previste, potranno essere regolarmente svolte;
- divieto di distribuzione, anche in forma indiretta degli utili;
- obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
- disciplina uniforme del rapporto associativo;
- divieto espresso di partecipazione associativa temporanea;
- diritto per tutti i soci di partecipazione alla vita associativa;
- previsione a favore di tutti i soci dell'elettorato attivo e passivo;
- obbligo di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
- sovranità dell'assemblea dei soci e criteri di loro ammissione ed esclusione;
- criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Il testo del nuovo statuto, con evidenza delle modifiche statutarie proposte, è stato inoltrato in anticipo a tutti i soci e non è pervenuta obiezione alcuna.

Il Presidente propone la lettura del testo statutario in adozione. L'Assemblea dei soci, all'unanimità, lo dispensa dalla lettura per essere il testo conosciuto e noto a tutti. L'Assemblea, udite le parole del Presidente, con voto palese all'unanimità e senza nessuno voto contrario o di astensione

delibera

di procedere alle variazioni dello statuto sociale nei termini sovra espressi e come sono riportati nel testo pubblicato sul sito istituzionale www.yachtclubparma.it; statuto che si allega sotto la lettera "A".

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.50.

Del che è verbale.

Il Presidente - Pietro Bianchi

Il Segretario - Gianfilippo Traversa

Pietro Bianchi
Gianfilippo Traversa

“YACHT CLUB PARMA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

Articolo 1

Denominazione

A norma dell'art. 18 della Costituzione italiana e degli artt.36, 37, 38 del codice civile è costituita un'associazione, apolitica, senza finalità di lucro, sportiva, denominata “YACHT CLUB PARMA Associazione Sportiva Dilettantistica” o, in forma abbreviata “YACHT CLUB PARMA”, con sede in Parma (PR), Pietro Cardani n. 19.

L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Vela (FIV).

Articolo 2

Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci. In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall'assemblea, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Articolo 3

Finalità dell'Associazione

3.1 L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

73



È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

L'associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.

L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorio - sportive, con particolare riferimento alla vela e ad eventuali altri sports che abbiano nell'acqua la loro palestra e la loro ragione, sviluppando principalmente l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva. Si propone altresì di avvicinare e sensibilizzare i soci ai problemi inerenti la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente marino ed offre la propria collaborazione alle associazioni a tale scopo deputate.

3.2 Per la crescita umana e sociale dei propri soci l'Associazione può peraltro promuovere e gestire attività culturali, ricreative, turistiche, assistenziali, ambientaliste, educative e di prevenzione sanitaria.

3.3 L'Associazione può promuovere ed organizzare iniziative, servizi, fiere ed attività nei settori dello sport dilettantistico, del turismo, nella promozione e solidarietà sociale, nella cultura, nelle attività ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci, ivi compresa l'attività di gestione di sale d'intrattenimento, somministrazione di alimenti e bevande, bar, mensa, spaccio prodotti d'interesse al fine di favorire forme d'acquisto e di risparmio per gli associati, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

PO



3.4 Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie, o utilizzare quelle esistenti sul territorio; a tal fine può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune. Può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle proprie iniziative.

3.5 Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le Istituzioni Pubbliche, con la scuola, gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale dello sport e del tempo libero.

3.6 L'Associazione s'impegna ad esercitare con lealtà le proprie attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

3.7 L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, salvo la nomina del Collegio dei Revisori che se non soci avranno diritto al compenso per la carica ricoperta, dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

Articolo 4

Riconoscimento a fini sportivi e certificazione

4.1 Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'Associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

70

L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21.

4.2 L'Associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Articolo 5

Patrimonio ed entrate

Il Patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dell'associazione.

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote di ammissione;
- b) dai contributi periodici dei soci;
- c) da eventuali liberalità di soci e non soci;
- d) dai proventi delle varie manifestazioni e da quant'altro concorra all'incremento dell'attivo sociale;
- e) da eventuali quote annue determinate dal Consiglio Direttivo;
- f) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- g) dagli introiti derivanti dall'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative o dalle partecipazioni ad esse.
- h) da qualsiasi altra fonte o risorsa ammessa e consentita secondo la legge vigente.

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste o imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

Il socio dimissionario o che comunque cessi di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Articolo 6

PS

Soci

6.1 L'associazione sportiva "YACHT CLUB PARMA" è composta dalle seguenti categorie di soci:

- a) Fondatori;
- b) Ordinari;
- c) Onorari.

Assumono la qualifica di soci fondatori tutti quei soci che hanno promosso la costituzione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari coloro che, per chiara fama o per meriti speciali acquisiti tanto in campo sportivo quanto nella vita civile, rechino lustro al Club. Tali soci partecipano a tutte le attività sociali e sono esenti dal pagamento della quota d'iscrizione e del contributo.

Possono essere soci ordinari tutte le persone di età non inferiore ai 18 anni e che ne facciano richiesta, dichiarando esplicitamente di accettare il presente statuto e di assumere ogni obbligo conseguente.

L'ammissione avverrà con voto del Consiglio Direttivo secondo le forme dallo stesso stabilite.

Il Consiglio Direttivo potrà definire, nell'ambito dei soci ordinari, delle sottocategorie in rapporto a specifiche qualificazioni o a impedimenti provvisori, differenziando eventualmente il contributo periodico.

6.2 Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi ad ogni forma di illecito sportivo o da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione.

6.3 Le richieste d'iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo appositamente predisposto.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

6.4 Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano un'anzianità d'iscrizione di almeno un anno e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

6.5 I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi: qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali; qualora si

PB 

rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo; qualora in qualche modo rechino danni morali o materiali all'Associazione.

La quota sociale ed il relativo contributo associativo in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

6.6 La qualità di socio si perde per decesso e per dimissioni.

Le dimissioni devono essere date con lettera raccomandata prima della scadenza dell'anno sociale, altrimenti le obbligazioni s'intendono ferme per tutto l'anno in corso.

Articolo 7

Diritti dei soci

L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali. Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari.

Tutti i soci dell'associazione sportiva "YACHT CLUB PARMA" hanno diritto di:

- a) frequentare la sede sociale ed usufruire dei servizi sociali nei limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - b) usufruire delle attrezzature, degli impianti e dotazioni sociali nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - c) tutti i soci maggiorenni hanno diritto all'elettorato attivo e passivo e di voto nelle assemblee.
- Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

Articolo 8

Responsabilità dei soci

8.1 La responsabilità dei soci è limitata ai pagamenti delle quote annuali, restando ogni altra responsabilità personale se non espressamente e volontariamente sottoscritta.

8.2 L'appartenenza all'associazione non implica alcuna responsabilità da parte dell'Associazione per incidenti di qualsiasi specie che possano accadere ai soci o a qualsiasi altra persona che venga

PB 

a trovarsi nella sede sociale, o nelle sue pertinenze, o che faccia uso del materiale e delle attrezzature sociali.

Articolo 9

Doveri dei soci

Tutti i soci dell'associazione sportiva "YACHT CLUB PARMA" devono comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali sociali che all'esterno e hanno il dovere di:

- a) osservare lo statuto e le delibere degli organi sociali;
- b) pagare, nei prescritti termini, le somme debitamente deliberate dagli organi sociali competenti, nonché ogni altra somma o qualsiasi titolo dovuto all'associazione per fatto del socio.

I soci cessano di appartenere all'associazione in caso di recesso o di esclusione.

L'esclusione avviene quanto il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all'associato tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.

Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Articolo 10

Organi dell'Associazione

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto);

PB 

- il Collegio dei Probiviri.

Articolo 11

Assemblea dei soci

11.1 L'Assemblea organo sovrano dell'Associazione è composta da tutti i soci in regola con i versamenti e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni e non sono ammesse deleghe. Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad esprimere un solo voto.

11.2 L'Assemblea:

- approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e d'investimenti e di eventuali investimenti straordinari;
- approva il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
- decide l'importo della quota associativa annuale;
- delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative a diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
- decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dai Revisori dei Conti (qualora eletti);
- apporta le modifiche dello Statuto;
- alla scadenza dei mandati o in caso di dimissioni o decadenza elegge il Consiglio Direttivo e gli altri organi dell'Associazione sportiva.

11.3 L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci.

11.4 In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, ed atta a deliberare quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto di voto.

11.5 La seconda convocazione dell'Assemblea può avere luogo almeno un giorno dopo la prima.

11.6 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via Ordinaria almeno una volta l'anno; in via Straordinaria su richiesta di almeno 1/3 della base sociale o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti espressa all'unanimità. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

11.7 L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, deve specificare la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione. L'avviso di

PB 

convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell'ammissione e pubblicato sul sito dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

11.8 L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, può svolgersi a distanza in modalità telematica, con l'intervento dei soci e l'espressione del voto tramite mezzi di telecomunicazione su piattaforme online e con gli intervenuti dislocati in più luoghi collegati mediante sistemi di video o audio conferenze, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) sia consentito agli intervenuti lo scambio di documentazione relativa agli argomenti trattati e la partecipazione in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti discussi.

11.9 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

11.10 Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti. Le votazioni per l'elezione delle cariche sociali e per la trattazione di argomenti a carattere personale devono essere sempre a scrutinio segreto.

Articolo 12

Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti tra i Soci ed eletti dall'Assemblea.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci iscritti da più di un anno e in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o

PO
SMA

enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

12.2 I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio nella sua prima riunione elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere.

12.3 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti che rimangono in carica sino allo scadere dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a decadere oltre la metà dei suoi componenti.

12.4 Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità la deliberazione s'intende respinta.

12.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute alla riunione e designata dalla maggioranza dei presenti. I presenti nominano un segretario per la redazione dei verbali.

12.6 Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario nominato. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

12.7 E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 13

Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità. La convocazione è fatta mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione ai consiglieri a mezzo posta ordinaria, o elettronica, o fax non meno di otto giorni prima dell'adunanza.



Articolo 14

Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sul recesso;
- b) redigere il Bilancio preventivo e il Rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) convocare le Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
- d) redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- e) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle deliberazioni assembleari;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- h) nominare gli eventuali responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo costituisce organo disciplinare di primo grado e può deliberare sanzioni, graduate sulla gravità del danno arrecato, adottando i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo;
- b) biasimo;
- c) sospensione dalla carica sindacale sino a 6 mesi;
- d) sospensione dall'iscrizione sino ad 1 anno;
- e) espulsione.

Il socio soggetto a procedimento disciplinare ha sempre diritto alla difesa ed al contraddittorio.

Le sospensioni, le espulsioni e le radiazioni comminate dal Consiglio Direttivo saranno notificate entro 30 giorni al socio interessato che potrà impugnarle entro 30 giorni dal ricevimento dinanzi al Collegio dei Probiviri.

I soci espulsi non potranno richiedere l'ammissione.

Articolo 15

Il Presidente

PB 

14.1 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Il Presidente può delegare la firma per atti singoli e lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione dei conti correnti bancari e/o postali. Tali deleghe devono risultare da atti scritti e da apposite delibere.

14.2 In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

14.3 In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 16

Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, e nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri; il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e s'incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Il Collegio Probiviri

17.1 Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri scelti fra gli associati ed eletti dall'Assemblea.

17.2 Il Collegio dei Probiviri è l'organo competente a irrogare sanzioni.

17.3 Il Collegio dei Probiviri alla prima riunione elegge nel suo seno a maggioranza il Presidente.

17.4 Il Collegio dei Probiviri:

- a) costituisce organo disciplinare di seconda istanza e decide sui ricorsi presentati dai soci avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo;
- b) adotta le decisioni a maggioranza semplice, salvo che deliberi l'espulsione per la quale è necessaria la maggioranza dei 4/5 dei membri del Collegio;
- c) tutte le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili;
- d) la decisione del Collegio dei Probiviri deve essere resa nota all'interessato entro 30 giorni.

AB 

17.5 Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie tra soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione; essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

Articolo 18

Collegio dei Revisori dei Conti

18.1 I Soci, qualora semplicemente lo ritengano opportuno, nominano un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, anche non soci.

18.2 I membri durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Collegio, se non nominato dall'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente.

18.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile, gestionale e amministrativo dell'Associazione.

18.4 Qualora fossero eletti membri del Collegio non soci gli stessi hanno diritto ad un compenso.

Articolo 19

Anno sociale ed esercizio finanziario

L'anno sociale e l'esercizio finanziario terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 20

Il Rendiconto

20.1 Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'Associazione, e il Bilancio preventivo della stessa, da sottoporre all'approvazione assembleare degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

20.2 Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Deve inoltre indicare le entrate e le uscite finanziarie

PB
CAN

dell'Associazione così come avvenute nel corso dell'anno e deve evidenziare la situazione della Cassa e dei c/c bancari con i relativi saldi.

Articolo 21

Fondo comune

20.1 Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, lasciti e donazioni, contributi o libertà che pervenissero dall'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto i proventi delle attività, utili, o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 22

Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 23

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali Assemblea, Libro verbali Consiglio Direttivo e Libro soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede legale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 24

Clausola Compromissoria

PB 

I provvedimenti adottati dagli organi e dall'associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei soci. Salvo quanto statuito all'art. 17, così come indicato all'articolo 17.5 le controversie fra soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi sono sottoposte al Collegio dei Probiviri il quale ha il compito di dirimerle, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione; essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

Articolo 25

Scioglimento

24.1 Qualora si verificano eventi ritenuti incompatibili con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Straordinaria dei soci.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Articolo 26

Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

RB 